

**REGOLAMENTO PER GLI INTERVENTI A SOSTEGNO DI PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE DEI CENTRI ABITATI
(APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N° 47 DEL
28.09.2007 E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE
CON DELIBERA DI C.C. N. 40 DEL 15.06.2010)**

ART. 1 – FINALITA' DELL'INTERVENTO

Il presente regolamento determina i criteri e le modalità per la concessione di interventi finanziari, da parte del Comune di Fauglia, a favore dei privati e delle imprese. Gli interventi ammissibili saranno quelli che coincidono con l'interesse generale dell'Amministrazione Comunale finalizzati:

- a. alla salvaguardia e miglioramento qualitativo ed estetico del tessuto e decoro urbano;
- b. al perseguimento di una migliore uniformità tipologico – edilizia;
- c. al miglioramento delle condizioni di accoglienza turistica non alberghiera.

ART. 2 – DESTINATARI E REQUISITI

L'intervento è rivolto a:

a. progetti di investimento presentati da imprese esistenti, ivi compresi i progetti di trasferimento all'interno delle aree oggetto di agevolazione da parte di imprese aventi sede in altre zone del territorio comunale o per una nuova impresa che rileva un'attività già esistente;

b. creazione di nuove imprese (sono considerate nuove imprese le imprese costituenti e quelle costituite¹ successivamente al 30/06/2006);

c. privati proprietari di immobili esclusivamente per lavori di rifacimento delle facciate, intendendo per tali l'insieme di opere destinate a migliorare l'aspetto estetico dei prospetti degli edifici prospicienti spazi pubblici.

Le imprese già costituite dovranno essere in regola con gli adempimenti previsti per legge (iscrizione al Registro delle Imprese della Camera di Commercio e ove previsto, agli albi artigiani, professionali e/o regionali, e obblighi contributivi e fiscali), mentre le imprese da costituire dovranno costituirsi entro 90 giorni dalla comunicazione di assegnazione dei contributi.

Le aree di intervento sono quelle ricadenti all'interno dei centri storici del Comune, come individuati nell'area perimetrata dal vigente Strumento Urbanistico Comunale.

ART. 3 – OGGETTO DEI FINANZIAMENTI

Sono oggetto del finanziamento i seguenti interventi:

a. ristrutturazione edilizia di fondi per attività commerciali, tesa al miglioramento estetico per l'implementazione dell'accoglienza turistica non alberghiera;

b. rifacimento delle facciate inteso come realizzazione di opere di trattamento delle superfici di facciata degli edifici di proprietà privata prospicienti spazi pubblici ricadenti nel centro storico così come individuato all'articolo precedente e, segnatamente:

- consolidamento intonaci facciate;
- rifacimento intonaci facciate;
- tinteggiatura facciate;
- sostituzione di infissi esterni.

Gli interventi di cui sopra, ivi compresi gli accessori ordinariamente costituenti le facciate, per essere ammessi a finanziamento dovranno prevedere obbligatoriamente la sostituzione degli infissi esterni in alluminio o altro materiale metallico, se esistenti, con gli infissi in legno verniciato.

c. sostituzione o installazione di nuove insegne.

¹ La data di costituzione coincide: per le imprese individuali con la data di inizio attività risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.; per le società di persone con la data di costituzione risultante dall'atto costitutivo e per le società di capitali con la data di iscrizione nel registro delle imprese risultante dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

ART. 4 – OBBLIGHI DEI RICHIEDENTI

I soggetti richiedenti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento devono:

a. realizzare in modo puntuale e completo l'iniziativa finanziata entro il termine massimo di 12 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda;

b. non apportare variazioni o modifiche ai contenuti dell'iniziativa senza la preventiva autorizzazione del Tecnico incaricato dall'Amministrazione Comunale;

c. comunicare l'eventuale decisione di rinunciare alla realizzazione totale o parziale dell'intervento, entro 15 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione del contributo;

d. conservare a disposizione dell'Amministrazione Comunale per un periodo di 3 anni a decorrere dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata la documentazione originaria di spesa.

ART. 5 – MISURA DEL CONTRIBUTO COMUNALE E MODALITA' DI EROGAZIONE

Nei limiti degli stanziamenti all'uopo annualmente previsti dal bilancio di previsione del Comune di Fauglia e sue variazioni, per gli interventi di cui alle lettere a. e b. dell'art. 3, saranno concessi contributi nella misura del 35% delle spese per investimenti ammissibili (al netto dell'IVA), con importo massimo di € 5.000,00, mentre per gli interventi di cui al punto c. dello stesso art. 3 saranno concessi contributi nella misura del 50% del costo dell'insegna (al netto dell'IVA), con importo massimo di € 500,00.

Le varie richieste non sono tra loro cumulabili.

I contributi verranno concessi ed erogati entro il 30 giugno di ciascun anno in relazione alle domande pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente previa approvazione del progetto da parte del Tecnico incaricato e presentazione di regolare fattura.

Nel caso di esaurimento del plafond annuale, i contributi verranno concessi ed erogati in misura proporzionale rispetto alle disponibilità di bilancio.

Le richieste non finanziate per esaurimento dei fondi, saranno inserite nell'elenco dell'anno successivo, dietro conferma scritta da parte del richiedente.

Il pagamento sarà effettuato mediante accredito bancario su conto corrente indicato dall'avente diritto all'ausilio finanziario, entro 60 gg. dalla data di presentazione della comunicazione di fine lavori corredata da idonea documentazione fotografica, per le insegne e per il rifacimento delle facciate, mentre per la ristrutturazione edilizia facendo riferimento alla pratica edilizia correlata.

Eventuali variazioni che comportino un incremento delle spese previste in progetto sono consentite fermo restando l'importo del contributo riconosciuto; le variazioni che viceversa comportano una riduzione degli investimenti nel limite massimo del 20% producono una corrispondente riduzione del contributo.

In entrambe i casi dovrà essere presentata idonea documentazione all'Amministrazione Comunale che procederà all'approvazione.

La revoca dei contributi ed il conseguente recupero delle somme eventualmente già erogate e fatto salvo l'eventuale risarcimento dei maggiori danni, potrà essere determinata dall'Amministrazione Comunale nei seguenti casi:

a. qualora il beneficiario abbia sottoscritto dichiarazioni o abbia prodotto documenti o abbia effettuato comunicazioni all'Amministrazione Comunale risultate non veritiere;

b. qualora il Beneficiario cessi l'attività o modifichi la stessa entro 3 anni dalla data di completamento dell'iniziativa finanziata;

c. qualora la domanda di erogazione e la relativa documentazione non sia presentata entro 90 giorni dalla realizzazione del corrispondente stadio di avanzamento o completamento del progetto;

d. qualora il Beneficiario non consenta le ispezioni e le verifiche da parte dell'Amministrazione Comunale o suoi incaricati;

e. qualora, a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontri il venir meno

dei requisiti necessari per l'ottenimento dei contributi;

f. qualora, a seguito dei controlli o delle ispezioni effettuate, si riscontrino variazioni o modifiche ai contenuti dell'iniziativa, in assenza di una preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Gli interessati dovranno presentare la richiesta (sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal proprietario dell'immobile in caso di rifacimento della facciata), utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'ufficio competente, allegando la seguente documentazione:

- a. preventivo di spesa per la realizzazione dell'intervento richiesto;
- b. dichiarazione sostitutiva di certificazione ai fini della concessione di "Aiuti di stato nell'ambito del regime de minimis²;
- c. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario in corso di validità;
- d. dichiarazione sostitutiva di atto notorio nel quale si dichiara espressamente:
 1. di accettare le condizioni stabilite dal presente regolamento;
 2. nel caso di attività commerciali, che l'impresa è iscritta alla CCIAA;
 3. nel caso di privati, l'attestazione del diritto di proprietà o dichiarazione di assenso nel caso il richiedente sia soggetto diverso dal proprietario;
 4. che non esistano pendenti a carico di chi presenta la richiesta;
- e. per la ristrutturazione delle attività commerciali e per il rifacimento delle facciate, la presentazione di Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.), Permesso di Costruire (P.d.C.) o comunicazione di Manutenzione ordinaria in base alla tipologia dell'intervento;
- f. per la sostituzione o installazione di nuove insegne, la descrizione del manufatto richiesto con particolare riferimento alle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati e del tipo di illuminazione previsto, la documentazione fotografica dello stato dei luoghi ove l'insegna verrà collocata e la documentazione grafica in adeguata scala, contenente l'illustrazione del manufatto per forma e dimensioni e bozzetto dell'insegna a colori.

La Giunta Comunale, interagendo con il Responsabile del Settore 3 Edilizia Privata, secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento, valuterà caso per caso l'ammissione o meno del soggetto richiedente, a fruire dell'ausilio, in funzione della corrispondenza dell'intervento proposto all'interesse generale costituito dalla salvaguardia e miglioramento estetico del tessuto e del decoro dei centri storici, al perseguimento di una migliore uniformità tipologico – edilizia oltre che al miglioramento delle condizioni per l'accoglienza turistica non alberghiera, tutti valori prioritari per questa Amministrazione.

L'istruttoria della pratica e l'archiviazione della documentazione prodotta è a cura dell'ufficio competente.

ART. 7 – PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Al presente Regolamento e ad altri provvedimenti ad esso correlati, dovrà essere assicurata ampia pubblicità anche attraverso via telematica, affinché ogni interessato possa prenderne visione e/o estrarne copia.

ART. 8 – RINVIO ALLE NORME GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alla normativa vigente in materia, alla Legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, al D.P.R. 445/00, al D.Lgs. 196/03, nonché al Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

² Ai sensi della Comunicazione della Commissione U.E. 96/c – 56/06 del 6/3/96 in materia di aiuti *de minimis*, ogni impresa può beneficiare di contributi da parte delle autorità nazionali, regionali o locali nella misura massima di € 100.00000 nell'arco di tre anni a decorrere dal primo aiuto ricevuto; pertanto i contributi da erogare a ciascuna impresa potranno essere rideterminati qualora sia superato tale limite.

I soggetti beneficiari non potranno chiedere ulteriori contributi sul medesimo Bando per il periodo di 5 anni

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto.